

Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 21/11/2023) 06/12/2023, n. 10559**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2023, proposto da R.T., E.T. e G.V., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pansini e Francesca Chiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Gino Madonia in Roma, via Cesare Beccaria 29; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Belluno, Direzione Provinciale di Treviso, Direzione Provinciale di Venezia, Direzione Provinciale di Verona e Direzione Provinciale di Vicenza, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez.I, n. 196 del 13 febbraio 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Andrea Pansini, Gino Madonia e Dario Marinuzzi;

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso al Tar Veneto, i signori R.A. ed altri, dipendenti del Corpo di Polizia di Stato, collocati in congedo per dimissioni volontarie, successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno agito contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'accertamento del loro diritto alla inclusione dei 6 scatti stipendiali ex [art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987](#) e [art. 21 della L. n. 232 del 1990](#) nel trattamento di fine servizio.

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 196 del 2023, segnata in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso, accertando il diritto alla inclusione dei sei scatti stipendiali per i ricorrenti, ad eccezione dei signori T.R., T.E. e V.G., per i quali ha dichiarato prescritto il diritto, ritenendo che il termine decorra dal collocamento in quiescenza e dunque rispettivamente dal 28 febbraio 2015, 31 gennaio 2014 e 30

settembre 2015.

3. Avverso tale pronuncia T.R., T.E. e V.G. hanno proposto appello articolando un unico motivo di gravame, riferito all'errato dies a quo del termine di prescrizione, che decorrerebbe non dal collocamento a riposo ma dall'ultimo ordinativo di pagamento principale, e dunque, rispettivamente, dal 18.5.2017 per T., dal 31.1.2017 per T. e dal 1.10.2018 per Vignaga.

4. Si è costituito l'INPS per resistere all'appello insistendo nell'eccezione di prescrizione, condividendo la ricostruzione del Tar per la quale il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio.

5. Con memoria del 17.10.2023, gli appellanti, richiamata la giurisprudenza per la quale il dies a quo della prescrizione del diritto azionato è individuato non nella data di collocamento a riposo, bensì in quella dell'ultimo ordinativo di pagamento, sottolineano che, per T.R., l'unico ordinativo di pagamento è del 18.05.2017 ed è stato inviato all'interessata con raccomandata A.R. del 23.05.2017 (doc. n. 32 allegato al fascicolo di primo grado); per T.E. l'ultimo ordinativo di pagamento è del 31.01.2017 ed è stato inviato all'interessato con raccomandata A.R. dell'08.02.2017 (doc. n.34 allegato al fascicolo di primo grado); per V.G. il primo ordinativo di pagamento è del 20.10.2017, inviato all'interessato con raccomandata A.R. del 20.10.2017, a cui è seguito in data 1.10.2018 il pagamento del residuo pari a €21.248,75 (doc. n. 35 allegato al fascicolo di primo grado; doc. n. 35 avversario depositato in data 23.12.2022).

Inoltre, la prescrizione è stata interrotta dalla diffida del 05.05.2021 (doc. n. 36 allegato al fascicolo di primo grado), alla quale ha poi fatto seguito il deposito del ricorso avanti al T.A.R. Veneto (R.G. n. 752/21), sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. avrebbe dovuto essere respinta in quanto manifestamente infondata.

6. Con memoria depositata il 18 novembre 2023, l'INPS, preso atto dei recenti arresti giurisprudenziali anche della sezione, ha prodotto nota prot. (...) del 5 ottobre 2023, volta ad evidenziare l'asserita necessità di un adeguamento normativo al fine di trovare copertura finanziaria all'attuazione di ridetti giudicati. Nel merito, non ha prospettato argomentazioni aggiuntive, salvo insistere per una lettura costituzionalmente orientata con riferimento agli [artt. 81 e 97 Cost.](#)

7. Il Ministero dell'Interno con atto del 26.10.2023 - replicato il 2.11.2023- si è costituito formalmente.

8. Con memoria di replica, gli appellanti osservano criticamente che l'INPS avrebbe dovuto contestare l'orientamento giurisprudenziale riportato nonché avanzare la proposta di lettura costituzionalmente orientata tramite appello incidentale, in carenza del quale le argomentazioni sarebbero inammissibili. Ribadiscono inoltre che la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento.

9. L'INPS con memoria di replica contesta nuovamente l'intervenuta prescrizione: a sostegno delle proprie difese, citando la [pronuncia di Cassazione del 25.7.23, n. 22390](#), sostiene che la mancata elaborazione dei conteggi da parte del soggetto che eroga il trattamento di fine servizio costituisce solo un impedimento di fatto, che non impedisce il decorso del termine di prescrizione. In secondo luogo, sostiene che nessun effetto di riconoscimento di debito può essere attribuito alla liquidazione parziale del TFS in riferimento alle voci omesse, in quanto il riconoscimento potrebbe avere ad oggetto unicamente le somme liquidate e non erogate, ma non quote di prestazione ritenute non dovute e per questo non computate. Da ultimo, osserva che gli ex dipendenti vengono a conoscenza dell'ammontare della prestazione dovuta in occasione della elaborazione del primo prospetto di liquidazione, a prescindere dalla tempistica di erogazione del trattamento stesso, e in tale occasione apprendono tutti gli elementi necessari alla valutazione della soddisfazione del proprio diritto.

10. All'udienza pubblica del 21 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

11. Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.

12. La controversia ha ad oggetto la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, nel caso di specie, come chiarito nella parte in fatto, ex appartenenti alla Polizia di Stato congedatisi a domanda, che rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 1987, n. 472](#) nel relativo computo. Si discute in particolare del dies a quo del termine di prescrizione per far valere il diritto: se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento.

13. A fronte dei diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione, il Collegio ritiene di ribadire quello secondo il quale tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato dalla Sezione con numerose pronunce, tra le quali la n.3914 del 18/04/2023, alla quale si fa rinvio (cfr. anche le ivi citate [Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870](#); VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

Nel caso di specie, il dies a quo decorre per T.R. dal 23.5.2017, per T.E. dal 8.2.2017 e per V.G. dal 20.10.2017. Ciò in quanto:

- per T.R. l'unico ordinativo di pagamento è del 18.05.2017 (doc. n. 32 all. al fascicolo di primo grado);
- per T.E. l'ultimo ordinativo di pagamento è del 31.01.2017 (doc. n. 34 all. al fascicolo di primo grado);
- per V.G. il primo ordinativo di pagamento è del 20.10.2017, (doc. n. 35 all. al fascicolo di primo grado).

La prescrizione è stata interrotta dalla diffida inoltrata a mezzo p.e.c. il 05.05.2021 (doc. n. 36 all. al fascicolo di primo grado), alla quale ha poi fatto seguito il deposito del ricorso avanti al T.A.R. Veneto (R.G. n. 752/21), dunque l'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. avrebbe dovuto essere respinta in quanto manifestamente infondata.

14. L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar Veneto n. 196 del 2023, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente accertamento del diritto per T.R., T.E., V.G. ai sei scatti di anzianità e obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali.

15. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, come da motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusionone

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manziona, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

